for the succi consecutifi de 12.6 of 15.9.1947 seuse reduit bblicata all also Pusher Anno 116º - Numero 138 Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I FFICIALE GAZZETT DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI Rom - Martedi, 27 maggio 1975 PARTE PRIMA MENO I FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508 PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO ALLA PARTE SECONDA (Fogilo delle Inserzioni) ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo
L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di
esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio, Per l'ESTERO I prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno L'importe degli abbonamenti deve essere versate sul c/c postate n. 1/2640 Intestate all'Istitute Poligrafico dello State I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie dis BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo. DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1975. SOMMARIO Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IV Fiera agricola dell'arco alpino », in Bolzano Pag. 3333 LEGGI E DECRETI DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1975. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi MINISTRI 2 gennaio 1975. relativi ad oggetti esposti nel « VII Dimostrazioni di mac-Sostituzione del segretario del comitato per l'erogazione chine, impianti e sistemi per la raccolta, lavorazione e con-servazione del mais», in Ceregnano Pag. 3333 del premi a favore degli esportatori del libro italiano. Pag. 3330 DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1975. DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1974. Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avverrelativi ad oggetti esposti nel « XV Salone del mobile itasità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate liano », in Milano Pag. 3334 nella regione Puglia Pag. 3331 DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1975. Sostituzione del presidente e di un membro supplente DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1975. Sessione ordinaria di aprile 1975 per la iscrizione nel ruolo del collegio sindacale della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti Pag. 3334 dei revisori ufficiali dei conti Pag. 3331 DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1975. Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1975. in comune di Las Plassas Pag. 3334

Determinazione del tasso agevolato d'interesse per i mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1º novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni . . . Pag. 3332

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Agrigento Pag. 3333

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pag. 3333

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1975.

Costituzione della deputazione della borsa valori di Roma per l'anno 1975 Pag. 3335

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio Pag. 3336 Trasferimento di notai Pag. 3336

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di politica economica e finanziaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina,

Pag. 3336

Ceregnano (Padova) il 10 settembre 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 maggio 1975

p. Il Ministro: CARENINI

(3988)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XV Salone del mobile italiano », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni:

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1º luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel «XV Salone del mobile italiano», che avrà luogo a Milano dal 16 al 21 settembre 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 maggio 1975

p. Il Ministro: CARENINI

(3987)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1975.

Sostituzione del presidente e di un membro supplente del collegio sindacale della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n. 533, ed in particolare lo art. 12 dello statuto stesso concernente la composizione e la nomina del collegio sindacale della Cassa anzidetta;

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1972 relativo alla ricostituzione del collegio sindacale della Cassa medesima; Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione della dott.ssa Liliana Gitto e della dott.ssa Eleonora Sangiorgio Arena, rispettivamente membro effettivo con funzioni di presidente e membro supplente del collegio sindacale dell'organo in questione in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocate a riposo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Fausto Medaglia e il dott. Francesco Corsaro sono nominati, rispettivamente, membro effettivo con funzioni di presidente e membro supplente del collegio sindacale della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione della dott.ssa Liliana Gitto e della dott.ssa Eleonora Sangiorgio Arena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1975

Il Ministro: Toros

(4175)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Las Plassas.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 novembre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata alcune località del comune di Las Plassas;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Las Plassas;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da una collina a forma di cono sulla cui cima a quota 274, troneggiano i pochi ruderi di un castello, esso stesso quadro naturale godibile, oltre che dallo stesso paese dalle strade che lo circondano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Las Plassas, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

strada comunale Las Plassas-Tuili; strada vicinale

strada comunale Las Plassas-Turri; ed i confini dei mappali 42-41-75-37-46, tutti compresi nella zona.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza ai monumenti di Cagliari curerà che il comune di Las Plassas provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della Gazzetta Ufficiale, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, numero 1497.

Roma, addì 9 maggio 1975

p. Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 18 novembre 1972

Il diciotto del corrente mese di novembre, in seguito ad invito diramato dal soprintendente arch. Salinas, con nota n. 2284 del 7 c.m., per incarico del presidente prof. Lilliu, si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera, 9, la commissione per le bellezze naturali della provincia.

Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: (Omissis).

Las Plassas - Elenco località panoramiche; (Omissis).

Per il comune di Las Plassas si vuol porre il vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla collina che si erge a forma di cono sulla cui cima, a quota 274, troneggiano i pochi ruderi di un castello medievale, « esso stesso quadro naturale che si gode oltre che dallo stesso paese, dalle strade che lo circondano ». Omissis).

La commissione decide di estendere il vincolo oltre che alla collina del castello, ad un'altra zona centrale verso il paese e dà mandato al delegato del comune di precisare i limiti della zona panoramica con l'assistenza dell'ufficio tecnico della soprintendenza.

I confini vengono susseguentemente stabiliti come segue:

strada comunale Las Plassas-Tuili;

strada vicinale del castello; strada comunale Las Plassas-Turri e i confini dei mappali 42-41-75-37-46, tutti compresi nella

(Omissis).

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1975.

Costituzione della deputazione della borsa valori di Roma per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle borse di commercio approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815,

contenente disposizioni sulle borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, riguardante l'istituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle borse valori;

Viste le designazioni dell'Istituto di emissione e delle competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto il proprio decreto 13 marzo 1975 con il quale sono state nominate le deputazioni delle borse valori di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia per l'anno 1975;

Considerato che con lo stesso provvedimento non è stato possibile nominare la deputazione della borsa valori di Roma perché non era pervenuta in tempo utile la relativa designazione da parte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a norma dell'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Ritenuto che, essendo ora pervenuta tale designazione, si può procedere alla nomina della deputazione della borsa valori di Roma;

Decreta:

La deputazione della borsa valori di Roma per l'anno 1975 è costituita come segue:

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Zapponini cav. uff. dott. Alberto Giorgio, per la stanza di compensazione;

Verdesi cav. del lavoro G. Bruno, Ballarini dott. Franco, Torchio rag. Mario, Diana dott. Mario e Rastelli dott. Pietro, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Rossi dott. Roberto Paolo, Ercoli dott. Ennio e Quaranta dott. Ulpiano, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1975

Il Ministro: COLOMBO